

Lojodice, Niccolini, Ottavi, Pavoncelli e Vischi;

2° Per il disegno di legge « Esercizio della medicina da parte dei medici stranieri in Italia » gli onorevoli Brunialti, Casciani, Cimorelli, Cuzzi, De Asarta, Riccio Vincenzo, Santini, Tinozzi e Valeri;

3° Per la proposta di legge d'iniziativa parlamentare degli onorevoli Pizzorni e Raggio « Soppressione del comune di San Giovan Battista e sua aggregazione a quello di Sestri Ponente » gli onorevoli Brunialti, Agnini, Cottafavi, Raggio, Pizzorni, Bonin, Tornielli e Aguglia.

Coordinamento e votazione del disegno di legge sull'emigrazione.

Presidente. Procediamo ora nell'ordine del giorno il quale reca: « Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sull'emigrazione. »

Gli onorevoli deputati hanno presente il disegno di legge come è escito dalle deliberazioni della Camera nei passati giorni; ora io li prego di voler seguire la lettura che farò del nuovo testo, nel quale sono comprese le lievi correzioni di forma che sono apparse necessarie.

CAPO I.

Dell'emigrazione in generale.

Art. 1.

L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

Gli iscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, gli iscritti di leva marittima e i militari del Corpo reali equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del Corpo.

I militari di prima categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del Distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal Regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di se-

conda e di terza categoria, appartenenti all'Esercito e alla Marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'Esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro partenza al comandante del Distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal Regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta dei Ministri della guerra e della marina.

Il Ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante.

Art. 2.

Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni quindici, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti del libretto del sindaco, di cui all'articolo 3 del Regolamento sul lavoro dei fanciulli 17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1886, n. 3657.

Art. 3.

Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal Regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegna a terze persone perchè conducano all'estero, minori degli anni quindici, con lo scopo d'impiegarli come è detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso, il tutore decadrà dalla tutela e il genitore potrà esser privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenni a emigrare, per trarla alla prostituzione.